

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 34 del 15 luglio 2016

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa “azioni per la tutela dei diritti delle attività produttive” tra il Co.Re.Com. Abruzzo e Confindustria Abruzzo.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Gentile Ottaviano	X	
	Michela Ridolfi	X	

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell'attribuzione delle deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni ed esercita, tra le altre cose, una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall'Autorità e che tra i suoi compiti più rilevanti rientra la promozione della tutela degli interessi degli utenti;

DATO ATTO che la promozione degli interessi degli utenti è altresì prevista dalla Legge n. 481/1995 e che la medesima disposizione è richiamata in molte norme specifiche che regolano e disciplinano il settore delle comunicazioni, ma che principalmente anima la Legge n. 249/1997 recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che la Confindustria Abruzzo, associazione di categoria datoriale, persegue l'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi delle attività produttive del territorio e, in quanto tale, è da considerarsi idoneo soggetto a raccogliere le esigenze e le criticità delle imprese che rappresenta;

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 2 del Codice del Consumo riconosce che taluni diritti “fondamentali” possono trovare concreta attuazione anche attraverso l'avvio di azioni sinergiche volte a garantire, con maggiore incisività, il soddisfacimento di tali diritti e che tale attuazione, quindi, può essere perseguita anche mediante la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa;

CONSIDERATO che Confindustria ha confermato la volontà di far fronte all'esigenza di una maggiore divulgazione dei servizi svolti dal Co.Re.com. Abruzzo in tema di risoluzione delle problematiche inerenti le telecomunicazioni, nel senso di voler consolidare il canale di comunicazione con il Co.Re.com. per quanto riguarda la trasmissione dei flussi informativi e

documentali, anche attraverso il servizio della conciliazione on line, la cui peculiare caratteristica è data dall'immediata fruibilità dello stesso da parte non solo delle singole imprese ma dei cittadini tout court;

VALUTATA l'opportunità di continuare la sinergica strategia di azione delle iniziative progettuali presenti nel Protocollo di Intesa tra Co.Re.com. Abruzzo e Confindustria Abruzzo al fine di rendere più fruibile la tutela dei diritti rispetto ai servizi di comunicazione, non solo in termini di divulgazione e conoscenza dei servizi offerti dal Co.Re.com. ma anche e soprattutto in termini di tempestività dell'esercizio delle azioni di tutela che possono gravare sulle aziende nell'ambito della risoluzione dei disservizi e delle disfunzioni legate al settore delle telecomunicazioni;

RITENUTO pertanto, opportuno recepire il predetto Protocollo di Intesa, nei termini in premessa formulati, dando mandato all'Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al consequenziale avvio del medesimo;

Con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

- Per quanto riportato in premessa di aderire e di sottoscrivere il Protocollo di Intesa con la Confindustria Abruzzo, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.